

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA  
CONCESSIONE DI GARANZIE A VALERE SUI FONDI  
MISE "CAP AGRICOLTURA"**

Disciplina della Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009  
integralmente ripubblicato il 15.07. 2019)

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico  
(Art. 1336 del Codice Civile)

**INFORMAZIONI SUL CONFIDI**

ASCOMFIDI NORD-OVEST Soc.coop.	
Sede legale	Via Massena, 20 – 10128 TORINO
Tel.	011/551.62.67
Fax	011/562.35.08
Indirizzo e-mail	<a href="mailto:credito@ascomfidinordovest.it">credito@ascomfidinordovest.it</a>
Sito internet	<a href="http://www.ascomfidinordovest.it">www.ascomfidinordovest.it</a>
Iscritto all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (Testo unico bancario)	19562.8

**Nel caso di offerta fuori sede**

Offerta fuori sede effettuata da:  
Nome Cognome/Denominazione \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_  
\_e-mail \_\_\_\_\_  
in qualità di:  Dipendente  Mediatore creditizio  Agente attività finanziaria  Altro \_\_\_\_\_  
n. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) \_\_\_\_\_  
L'offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'ATTIVITÀ RESA DAL CONFIDI**

L'attività di Ascomfidi Nord Ovest S.C. consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico nell'interesse dei Soci ed a beneficio di soggetti terzi quali Istituti di Credito e Intermediari Finanziari con i quali il Confidi ha stipulato apposita convenzione. A tal fine Ascomfidi emette delle lettere di garanzia riportanti le forme tecniche, la durata ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti.

La garanzia prestata da Ascomfidi si qualifica come un "credito di firma" a prima richiesta. La garanzia viene rilasciata da Ascomfidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui l'Ascomfidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

ASCOMFIDI NORD-OVEST SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede Legale e Direzione Generale: Via Massena, 20, 10128 Torino

Filiale di Aosta: Regione Borgnalle, 12, 11100 Aosta – Filiale di Alessandria: Via Modena, 29, 15121 Alessandria

Filiale di Cuneo: Via Avogadro, 32, 12100 Cuneo – Filiale di Alba: Piazza San Paolo, 3, 12051 Alba (CN) – Filiale di Bra: Via Milano, 8, 12042 Bra (CN)

Codice Fiscale e Partita IVA 03862530015 - Confidi aderente a Federascomfidi

Iscritto al n. 19562.8 dell'Albo ex art. 106 del D.lgs. 385/93

[www.ascomfidinordovest.it](http://www.ascomfidinordovest.it)

Nel caso in cui il Socio (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, Ascomfidi o la Banca finanziatrice procederanno al recupero del credito, ponendo in essere qualsiasi idonea azione giudiziale o stragiudiziale.

Nell'ambito delle misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) con il più generale obiettivo di sostenere l'accesso al credito delle PMI (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 comma 54 art.1, cd. "Legge di stabilità 2014" e successivo Decreto Ministero dello Sviluppo Economico –MISE- del 3 gennaio 2017 e Decreti del Direttore generale del MISE del 20 luglio 2017 e del 23 marzo 2017), Ascomfidi gode di un contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico per effetto del Decreto dello stesso Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/01/2019 emanato nell'ambito delle misure sopra indicate.

Ai sensi del D.M. 3 gennaio 2017, la "Garanzia Fondi Mise" è rilasciata a valere sul fondo rischi costituito con le risorse derivanti dall'art. 1 comma 54 della citata legge 147/2013, per un importo massimo garantito non superiore all' 80% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla Banca o Intermediario Finanziario convenzionati.

Ascomfidi può quindi rilasciare garanzie a valere su detto contributo con le seguenti caratteristiche: a) sono concesse direttamente ed esclusivamente alle piccole e medie imprese associate a Ascomfidi le quali abbiano ad oggetto qualunque attività; b) debbono riguardare specifiche operazioni finanziarie anche all'interno di portafogli di finanziamenti, con importo e durata definiti (più precisamente: linee di credito a breve termine, rateali e non, con scadenza definita e di durata compresa tra 12 e 18 mesi; finanziamenti chirografari con durate fino a 84 mesi; c) debbono essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio di garanzia agevolato ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017; d) debbono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia.

Le predette garanzie, in particolare:

- 1) non possono essere concesse da Ascomfidi in favore di imprese proprie socie che risultino in difficoltà, o in liquidazione o risultino sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che presentino le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura;
- 2) sono concesse da Ascomfidi ai sensi e nei limiti del "Regolamento *de minimis*" applicabile al settore di attività in cui opera la PMI.

Si ricorda, infine, che le operazioni finanziarie garantite a valere sul contributo in questione non possono essere assistite dalla controgaranzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/1996.

La garanzia prestata da Ascomfidi a valere su detto Fondo è a Prima richiesta, con applicazione di un Premio Agevolato di Garanzia per la copertura delle sole spese di gestione amministrative e di istruttoria.

## Natura dell'agevolazione

L'agevolazione connessa al rilascio delle garanzie è rappresentata dalla differenza tra: a) il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga prestata a valere sul fondo rischi, e b) il premio di garanzia versato dal Socio/Cliente al Confidi. Il premio di garanzia è determinato dal Confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia. Ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto, l'intervento è attuato ai sensi del Regolamento *De minimis* applicabile al settore di attività in cui opera la PMI e delle "Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (n. 182/2010), notificato dal MISE ed approvato dalla Commissione europea con decisione n.4505 del 6 luglio 2010. La misura dell'intensità dell'aiuto (Equivalente Sovvenzione Lorda) viene determinata secondo quanto previsto nel suddetto Metodo. Nel caso di revoca dell'agevolazione, il credito derivante dalla restituzione della garanzia escussa nonché quello derivante dal recupero dell'agevolazione indebitamente fruita vantato dall'impresa sono assistiti da privilegio generale ai

ASCOMFIDI NORD-OVEST SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede Legale e Direzione Generale: Via Massena, 20, 10128 Torino

Filiale di Aosta: Regione Borgnalle, 12, 11100 Aosta – Filiale di Alessandria: Via Modena, 29, 15121 Alessandria

Filiale di Cuneo: Via Avogadro, 32, 12100 Cuneo – Filiale di Alba: Piazza San Paolo, 3, 12051 Alba (CN) – Filiale di Bra: Via Milano, 8, 12042 Bra (CN)

Codice Fiscale e Partita IVA 03862530015 - Confidi aderente a Federascomfidi

Iscritto al n. 19562.8 dell'Albo ex art. 106 del D.lgs. 385/93

[www.ascomfidinordovest.it](http://www.ascomfidinordovest.it)

sensi del D.Lgs. 123/98. A tal fine sarà MISE a procedere al recupero dell'agevolazione nei modi di legge anche mediante iscrizione a ruolo.

### Rischi tipici del prodotto / servizio

Nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente la Banca finanziatrice può escutere la garanzia di Ascomfidi ai sensi della convenzione ed Ascomfidi è tenuta a pagare nei tempi e modi ivi disciplinati.

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente con Ascomfidi sono intrinsecamente connessi alla capacità/incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca ed Ascomfidi sia chiamato ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal Socio, il Socio stesso è tenuto a rimborsare ad Ascomfidi quanto dal medesimo corrisposto alla Banca. L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del Socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, qualsiasi ne sia la ragione, le commissioni e gli oneri già versati non saranno restituiti al cliente.

## CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA "CAP AGRICOLTURA" FONDI MISE

Costi di associazione ad Ascomfidi (solo per Clienti non già Soci) : € 250,00 (una tantum)

Per le garanzie rilasciate a valere sui Fondi Mise, il Cliente/Socio dovrà versare esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 3 gennaio 2017

**SPESE ISTRUTTORIA** per fascia di importo del finanziamento/linea di credito:

o fino a € 50.000	€ 150,00
o da € 50.001 a € 100.000	€ 250,00
o da € 100.001 a € 500.000	€ 350,00
o oltre € 500.000	€ 500,00

**FINANZIAMENTI DI "CONDUZIONE" A BREVE TERMINE** (per durata 12 mesi meno un giorno)

Listino ordinario	
costo garanzia (c)	0,75%
versamento in conto capitale (b)	0,50%

**FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A MEDIO TERMINE CONSOLIDAMENTO "CONDUZIONE"**

Listino ordinario e Consolidamenti Tutti	
costo garanzia (a)	0,50%
versamento in conto capitale (b)	0,50%

**FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A MEDIO TERMINE PER "DOTAZIONE" 60 MESI**

Listino ordinario	
costo garanzia (a)	0,50%
versamento in conto capitale (b)	0,50%

**FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A MEDIO TERMINE PER "MIGLIORAMENTO" MASSIMO 84 MESI**

Listino ordinario	
costo garanzia (a)	0,40%
versamento in conto capitale (b)	0,50%

- (a) Una tantum - Importo da calcolarsi sull'ammontare del finanziamento e per ogni anno di durata dello stesso.  
 (b) Una tantum - Importo da calcolarsi sull'ammontare del finanziamento/linea di credito.  
 (c) Annuale - Importo da calcolarsi sull'ammontare del finanziamento/linea di credito.

ASCOMFIDI NORD-OVEST SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede Legale e Direzione Generale: Via Massena, 20, 10128 Torino

Filiale di Aosta: Regione Borgnalle, 12, 11100 Aosta – Filiale di Alessandria: Via Modena, 29, 15121 Alessandria

Filiale di Cuneo: Via Avogadro, 32, 12100 Cuneo – Filiale di Alba: Piazza San Paolo, 3, 12051 Alba (CN) – Filiale di Bra: Via Milano, 8, 12042 Bra (CN)

Codice Fiscale e Partita IVA 03862530015 - Confidi aderente a Federascomfidi

Iscritto al n. 19562.8 dell'Albo ex art. 106 del D.Lgs. 385/93

[www.ascomfidinordovest.it](http://www.ascomfidinordovest.it)

## Altre Condizioni economiche

Tipologia di operazione	Costi variabili (in misura percentuale)	Costi fissi
Moratoria ai sensi del c.d. Avviso Comune	1% annuo da calcolarsi sul finanziamento residuo	-
Rinegoziazione finanziamenti e garanzie (MLT)	0,80% annuo da calcolarsi sul finanziamento residuo	€ 200,00 spese istruttoria
Estensione della durata della garanzia (BT)	-	€ 200,00 spese istruttoria
Trasformazioni societarie	-	€ 200,00 spese istruttoria
Accolli	-	Da € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00
Costo copia documenti operazioni	-	Euro 40,00 per operazione deliberata nei 10 anni ed € 80,00 ad operazione per le operazioni deliberate oltre i 10 anni dalla richiesta, se reperita
Costo comunicazioni periodiche	-	€ 2,50 a comunicazione
Rimborso corrispondenza e marche da bollo	-	Max € 30,00
Mancato perfezionamento della linea di credito	-	Rimborso Gestione Pratica con minimo di € 100,00 e un max. di € 500,00 per ciascuna posizione istruita e non andata a buon fine (costo applicabile solo ad operazioni non finalizzate o interrotte per ragioni non dipendenti da Ascomfidi)

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto tra Ascomfidi Nord-Ovest Soc.coop. e il Cliente è disciplinato dal contratto di garanzia.

**Recesso:** Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, previa liberatoria di Ascomfidi rilasciata dalla banca. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi con lettera raccomandata o tramite PEC. In caso di recesso dal contratto di garanzia non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per la prestazione di garanzia a qualsiasi titolo. Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** l'intervento in garanzia del Confidi si chiude previa liberatoria del Confidi rilasciata dalla Banca/Intermediario garantito o in base a documentazione equivalente idonea ad attestare la regolare chiusura del rapporto con la medesima Banca/Intermediario. Inoltre, in caso di escussione della garanzia da parte della Banca/Intermediario garantito, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi nei confronti del Socio inadempiente.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia:** il credito per cassa del Confidi nei confronti del Socio inadempiente, che sorge in seguito all'escussione della garanzia del Confidi da parte della Banca/Intermediario garantito, si estingue nel momento in cui tale credito sia stato integralmente rimborsato al Confidi dal Socio, unitamente ai relativi interessi di mora e alle spese di recupero eventualmente sostenute dal Confidi.

**Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali:** se il Confidi si avvale della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali sottoscritte dal Cliente (secondo quanto previsto dall'art. 118 D.Lgs. 385/93 e s.m.), il Cliente può recedere dal rapporto, senza spese di chiusura e penalità, entro la data prevista per l'applicazione della modifica e previa ricezione da parte del Confidi della liberatoria rilasciata dalla Banca/Intermediario garantito.

## RECLAMI

ASCOMFIDI NORD-OVEST SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede Legale e Direzione Generale: Via Massena, 20, 10128 Torino

Filiale di Aosta: Regione Borgnalle, 12, 11100 Aosta – Filiale di Alessandria: Via Modena, 29, 15121 Alessandria

Filiale di Cuneo: Via Avogadro, 32, 12100 Cuneo – Filiale di Alba: Piazza San Paolo, 3, 12051 Alba (CN) – Filiale di Bra: Via Milano, 8, 12042 Bra (CN)

Codice Fiscale e Partita IVA 03862530015 - Confidi aderente a Federascomfidi

Iscritto al n. 19562.8 dell'Albo ex art. 106 del D.Lgs. 385/93

[www.ascomfidinordovest.it](http://www.ascomfidinordovest.it)

**Reclami:** I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Confidi tramite lettera raccomandata A/R (Ascomfidi Nord-Ovest Soc.coop., Ufficio Reclami, via Massena n. 20, 10128 Torino - TO) o a mezzo email (reclamicrodito@ascomfidinordovest.it). Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi al CONFIDI che mette a disposizione dei Clienti, presso la propria sede e filiali, e sul sito internet [www.ascomfidinordovest.it](http://www.ascomfidinordovest.it), la guida relativa all'accesso all'ABF.

È inoltre possibile attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per sapere come rivolgersi al conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere al Confidi.

Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

## LEGENDA

<b>Confidi ed attività di garanzia collettiva dei fidi</b>	si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per "attività di garanzia collettiva dei fidi", invece, si intende l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
<b>Credito di firma</b>	indica la garanzia concessa da Ascomfidi su richiesta del socio e con la quale Ascomfidi stessa si impegna a rimborsare alle Banche/intermediari finanziari; rimborso effettuato a fronte di eventuali inadempimenti del socio in merito al finanziamento a lui erogato dalle banche/intermediari finanziari stessi.
<b>Credito per cassa</b>	nel caso di eventuale inadempimento del socio al contratto di finanziamento da lui sottoscritto con le banche /intermediari finanziari beneficiari della garanzia concessa da Ascomfidi, quest'ultimo può subirne l'escussione da parte delle banche /intermediari finanziari stessi. L'escussione obbliga Ascomfidi a rimborsare le banche/intermediari finanziari che l'hanno posta in essere, del valore residuo dei crediti garantiti nell'interesse del socio inadempiente. Tale rimborso trasforma il precedente credito di firma in un credito per cassa nei confronti dello stesso socio inadempiente.
<b>Cliente /Debitore principale</b>	è il soggetto che in qualità di socio del Confidi richiede il finanziamento ad Ascomfidi ad una Banca/Intermediario finanziario, e la garanzia ad Ascomfidi
<b>Creditore</b>	è quell'Istituto finanziatore che ha erogato oppure ha messo a disposizione una linea di credit, Banca/Intermediario finanziario.
<b>Regolamento "de minimis"</b>	il Regolamento in materia di aiuti "de minimis". Nell'ambito delle garanzie rilasciate da Ascomfidi e connesse alle agevolazioni di cui alla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), in particolare, si applica il regolamento in materia di aiuti "de minimis"

### ASCOMFIDI NORD-OVEST SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede Legale e Direzione Generale: Via Massena, 20, 10128 Torino

Filiale di Aosta: Regione Borgnalle, 12, 11100 Aosta – Filiale di Alessandria: Via Modena, 29, 15121 Alessandria

Filiale di Cuneo: Via Avogadro, 32, 12100 Cuneo – Filiale di Alba: Piazza San Paolo, 3, 12051 Alba (CN) – Filiale di Bra: Via Milano, 8, 12042 Bra (CN)

Codice Fiscale e Partita IVA 03862530015 - Confidi aderente a Federascomfidi

Iscritto al n. 19562.8 dell'Albo ex art. 106 del D.lgs. 385/93

[www.ascomfidinordovest.it](http://www.ascomfidinordovest.it)

	<p>tra quelli di seguito riportati in relazione al settore in cui opera la PMI beneficiaria dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;</li> <li>• Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;</li> <li>• Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;</li> </ul>
<b>Escussione della Garanzia</b>	è il pagamento di quanto dovuto dal garante al beneficiario della garanzia.
<b>Definizione PMI</b>	<p>Le piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014.</p> <p>D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005: la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.</p>
<b>Offerta fuori sede</b>	l'offerta ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi.
<b>Arbitro Bancario Finanziario</b>	strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
<b>Fondo rischi costituito con le risorse ex art.1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)</b>	fondo rischi dedicato esclusivamente per la concessione di nuove garanzie in favore delle piccole e medie imprese associate "Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi". L'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) affida al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, l'adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi). Ulteriori decreti hanno successivamente disciplinato le modalità di concessione e di utilizzo delle risorse. In particolare il decreto 3 gennaio

**ASCOMFIDI NORD-OVEST SOCIETÀ COOPERATIVA**

Sede Legale e Direzione Generale: Via Massena, 20, 10128 Torino

Filiale di Aosta: Regione Borgnalle, 12, 11100 Aosta – Filiale di Alessandria: Via Modena, 29, 15121 Alessandria

Filiale di Cuneo: Via Avogadro, 32, 12100 Cuneo – Filiale di Alba: Piazza San Paolo, 3, 12051 Alba (CN) – Filiale di Bra: Via Milano, 8, 12042 Bra (CN)

Codice Fiscale e Partita IVA 03862530015 - Confidi aderente a Federascomfidi

Iscritto al n. 19562.8 dell'Albo ex art. 106 del D.lgs. 385/93

[www.ascomfidinordovest.it](http://www.ascomfidinordovest.it)

	2017 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, finanzia la costituzione presso i confidi di un apposito e distinto fondo rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie pubbliche alle PMI associate, operanti in tutti i settori di attività economica su tutto il territorio nazionale
--	---

**FIRMA**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.

Data: \_\_\_\_\_ Timbro / Firma: \_\_\_\_\_

ASCOMFIDI NORD-OVEST SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede Legale e Direzione Generale: Via Massena, 20, 10128 Torino

Filiale di Aosta: Regione Borgnalle, 12, 11100 Aosta – Filiale di Alessandria: Via Modena, 29, 15121 Alessandria

Filiale di Cuneo: Via Avogadro, 32, 12100 Cuneo – Filiale di Alba: Piazza San Paolo, 3, 12051 Alba (CN) – Filiale di Bra: Via Milano, 8, 12042 Bra (CN)

Codice Fiscale e Partita IVA 03862530015 - Confidi aderente a Federasconfidi

Iscritto al n. 19562.8 dell'Albo ex art. 106 del D.lgs. 385/93

[www.ascomfidinordovest.it](http://www.ascomfidinordovest.it)